

	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	
	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	
	SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ZONA DISTRETTO	
	ALTA VAL DI CECINA. CIG 717219066B	
	TRA	
	L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST con sede in Pisa, via Cocchi	
	7/9 P.IVA /C.F. 02198590503 rappresentata nel presenta atto dal dr. BENZA	
	Franco, nato a il ivi residente in via	
, CF....., il quale interviene nel presente	
	atto in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore UOC Acquisizione	
	Servizi Socio-Sanitari	
	E	
	la ditta “IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”,	
	con sede legale a Pomarance (PI) in Via S. Stefano, n.7 e con C.F. e P.IVA	
	00966230500, legalmente rappresentata da..... nat... a	
	il	
	PREMESSO:	
	- che con decreto 2855 del 07/08/2017 è stato provveduto all’indizione di una	
	procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica anno	
	scolastico 2017/2018 zona distretto Alta Val di Cecina;	
	- che le operazioni di gara si sono concluse in data 22/09/2017 e che, con	
	Decreto n. 3249 del 25/09/2017 è stato provveduto all'aggiudicazione ed	
	all'esecuzione anticipata del servizio alla “Cooperativa Società Sociale Onlus	
	IDEALCOOP”;	
	- che in sede di aggiudicazione definitiva sono stati approvati i verbali di gara e	
		1

la successiva verifica dell'analisi in dettaglio dell'offerta presentata dal

concorrente aggiudicatario;

- che con decreto n. 3710 del 06/11/2017 è stato provveduto all'approvazione

dello schema di contratto da sottoscrivere dalle parti contraenti successivamente

all'acquisizione dell'efficacia, rappresentata dal decorso dei termini di

pubblicazione;

Tutto quanto sopra premesso tra le parti comparenti **SI CONVIENE E SI**

STIPULA QUANTO DI SEGUITO:

ART. 1) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, da parte dell'AZIENDA USL

TOSCANA NORD OVEST alla Società Cooperativa IDEALCOOP, del

Servizio di Assistenza Scolastica anno scolastico 2017/2018 per la zona distretto

Alta Val di Cecina.

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto con l'osservanza di tutte le

specifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dal progetto

tecnico presentato dall'appaltatore in sede di gara che le parti contraenti

dichiarano di riconoscere come parte integrante e sostanziale del presente

contratto ancorché materialmente non allegato.

ART. 2) DURATA

Il presente contratto avrà durata di n. 9 mesi ed essendo un servizio in ambito

scolastico il tempo di durata sarà quello dell'anno scolastico 2017/2018, con

scadenza alla fine dello stesso anno previsto per il 10 giugno 2018 per la scuola

primaria e secondaria di primo grado e per il 30 giugno 2018 per la scuola

dell'infanzia .

ART. 3) CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'importo per l'esecuzione del servizio in oggetto è contrattualmente stabilito in € 149.910,61 oltre ad Iva al 5%, per la durata del contratto, per un importo complessivo di € 157.406,14.

I prezzi contrattuali dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, fatti salvi gli adeguamenti di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 4) MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

L'appaltatore si obbliga alla presentazione delle fatture nelle modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto.

Il pagamento delle fatture avrà luogo, da parte dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs n. 231/2012 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione delle verifiche di conformità e di regolare esecuzione delle prestazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

La data di arrivo della fattura è attestata dalla data di invio allo SDI (Sistema di Interscambio). L'attestazione fa fede a qualsiasi effetto. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda, per vizio o difformità rispetto al servizio oggetto del contratto, la sospensione dei termini ha efficacia nel rispetto della vigente disciplina normativa.

ART. 5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di pieno diritto, successivamente all'accertamento dell'inadempimento, senza l'obbligo di costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 6) GARANZIA DEFINITIVA

Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore ha provveduto alla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 a mezzo di Polizza Fidejussoria n. 1/39227/96/155621921 rilasciata dall'Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Pomarance (PI) in data 24/10/2017 per l'importo di € 14.996,99.

La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a carico dell'appaltatore compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sull'emissione dell'ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà procedere al reintegro della stessa sino alla ricostituzione integrale della garanzia nella misura originaria.

Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e dopo che sarà stato assolto ogni onere contrattuale di competenza dell'appaltatore, compresa l'assenza di motivi per l'applicazione di ulteriori penali.

ART. 7) GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore ha provveduto alla stipula

della polizza di responsabilità civile, conservate agli atti di ufficio a copertura del rischio per responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività del servizio di che trattasi, con il massimale di € 3.000.000 corrispondente alla previsione di cui all art. 8, quinto comma del Capitolato Speciale d'appalto – N. polizza 79656869/2 rilasciata da UnipolSai – Agenzia di Pomarance (PI) in data 24/10/2017.

L'appaltatore si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che ne attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato di gara e quelli che per legge gli competono.

ART. 9) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato di Speciale d'Appalto e nel Progetto Tecnico presentato dalla ditta in sede di presentazione dell'offerta.

Pertanto l'appaltatore si obbliga all'esecuzione delle prestazioni secondo quanto descritto nel progetto organizzativo e nel progetto gestionale rappresentati nell'offerta tecnica.

L'appaltatore si obbliga inoltre all'utilizzo, nell'esecuzione delle prestazioni, della struttura tecnico-organizzativa descritta nell'offerta tecnica, attivando nei confronti degli operatori le iniziative formative descritte nella suddetta offerta.

L'appaltatore si obbliga infine all'impiego delle attrezzature e materiali indicati nel progetto tecnico ed alle prestazioni previste a titolo di proposta migliorativa di cui al successivo punto D dell'offerta tecnica senza oneri aggiuntivi a carico

dell'Azienda.

In caso di mancata effettuazione della prestazione secondo quanto richiamato dal presente articolo, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10) RISPETTO NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto relativamente alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

Le parti si danno atto che lo stesso ha provveduto alla redazione alla trasmissione del Piano che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegato.

L'appaltatore è responsabile nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Lo stesso deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28.09.1990 e del D.Lgs n. 81/2008.

L'Azienda fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui

all'art. 26, primo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è tenuto inoltre, senza oneri a carico dell'ASL, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse al contratto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'ASL.

ART. 11) PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 12) TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore, con l'affidamento del servizio in oggetto e per tutta la durata del contratto, assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (d.lgs n. 196/2003).

Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, l'appaltatore è tenuto ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante e dell'Autorità Giudiziaria provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

L'appaltatore dovrà inoltre informare l'Azienda, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni:

- di ogni richiesta, ordine e controllo proveniente da parte sia del Garante dei dati personali che dell'Autorità Giudiziaria, osservando i relativi adempimenti;
- delle richieste o altre iniziative provenienti dagli interessati cui si riferiscono i dati sottoposti al trattamento, dando evasione alle stesse nel rispetto dei diritti degli interessati;
- dell'eventuale nomina di incaricati delle operazioni di trattamento e delle

	istruzioni loro impartite, secondo specifiche mansioni ed obblighi di	
	sicurezza;	
	- delle misure di sicurezza adottate, idonee a custodire e controllare i dati,	
	anche a seconda della loro dislocazione, in maniera tale da evitare rischi	
	di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non	
	autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità	
	della raccolta, tenendo conto delle particolari esigenze dei dato sensibili	
	concernenti la salute.	
	ART. 13) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	
	E' vietata la cessione del presente contratto, salvo i casi indicati dal Capitolato	
	Speciale d'appalto.	
	E' altresì vietato il ricorso al subappalto, in considerazione della circostanza che,	
	in sede di presentazione della domanda di partecipazione, a Cooperativa non ha	
	dichiarato la volontà di avvalersene.	
	ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Le ragioni per le quali l'Azienda è legittimata alla risoluzione del contratto per	
	inadempimento sono indicate dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'appalto	
	ART. 15) CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE	
	L'Azienda si ritiene legittimata all'esecuzione, nella fase di esecuzione del	
	contratto, delle attività di controllo e vigilanza, assumendo la responsabilità, in	
	caso di mancata effettuazione dei controlli, della mancata prescrizione	
	all'appaltatore degli interventi di ripristino delle condizioni previste dalla	
	normativa, della mancata attuazione delle sanzioni in caso di inadempienza	
	dell'appaltatore.	
	ART. 16) SPESE PER LA REGISTRAZIONE	
		8

Il contratto verrà formalmente sottoscritto in una delle forme previste dalla legge.

Lo stesso è soggetto alla registrazione in caso di uso. In tal caso la spesa di registrazione è a carico della parte che la richiede.

La Società Cooperativa Sociale Idealcoop - Onlus iscritta all'albo regionale Toscana Cooperative Sociali al DPGR n. 1178-29-9-1994 di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 in base art. 10 co. 8 del D.Lgs. 460/97, acquisisce automaticamente lo stato di Onlus ed è quindi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 460/97.

ART. 17) DISPOSIZIONI ULTERIORI

L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Azienda ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento relativo all'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 18) DOMICILIO DELLE PARTI

Per effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 19) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, le stesse convengono che il Foro competente sia quello di Pisa.

ART. 20) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Per l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto, l'Azienda procede all'indicazione della dr.ssa Silvia Bianchi.

ART. 21) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio al capitolato di gara, alle disposizioni contenute nella normativa

comunitaria e nazionale vigente oltre che al Codice Civile.

Tutto quanto sopra premesso, che le parti contraenti dichiarano di accettare, le stesse procedono alla sottoscrizione del presente atto.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per AZ. USL Toscana Nordovest

Per IDEALCOOP

Direttore Acquisizione Servizi Socio-Sanitari

Il Legale Rappresentante

Dr. Franco Bensa

Sig.

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.